



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DECRETO SUD

(Decreto-Legge 19 settembre 2023, n.124)

Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.*” (c.d. **Decreto Sud**), pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023](#) – in vigore dal 20 settembre 2023.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE 2

1. Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (art. 1) 2
2. Disposizioni per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021 – 2027 (art. 2) 4
3. Disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione Europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo sviluppo e coesione (art. 3) 4
4. Disposizioni in materia di monitoraggio dell’utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione - Sistema nazionale di monitoraggio (art. 4) 4
5. Disposizioni in materia di pubblicità dei dati relativi all’utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione (art. 5) 5
6. Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo (art. 6) 5
7. Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne (art. 7) 5

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ZONA ECONOMICA SPECIALE SUD - ZES UNICA 6

1. Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (art. 9) .. 6
2. Organizzazione della ZES unica (art. 10) 6
3. Piano strategico della ZES unica (art. 11) 8
4. Portale web della ZES unica (art. 12) 8
5. Sportello Unico Digitale ZES – S.U.D. ZES (art. 13) 8
6. Procedimento unico (art. 14) 9
7. Autorizzazione unica (art. 15) 9
8. Credito d’imposta ZES unica (art. 16) 11
9. Mitigazione dei rischi di SACE sulle garanzie rilasciate su cauzioni (art. 17, commi 2-5) 13

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI 13

1. Disposizioni transitorie e di coordinamento in materia di ZES (art. 22) 13

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

1. Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (art. 1)

Il comma 1 dell'articolo in commento modifica le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relative all'utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC).

La dotazione finanziaria del FSC, pari a 50 miliardi di euro dal 2021 al 2030 (invariata), è impiegata per interventi relativi alle politiche di coesione, come definiti dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli "Accordi per la coesione". Le risorse dovranno, inoltre, essere impiegate coerentemente con le politiche settoriali e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), assicurando complementarità e addizionalità.

Con una o più delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto delle percentuali di 80% al Mezzogiorno e 20% al Centro-nord e tenuto conto delle assegnazioni già disposte:

1. le risorse del FSC eventualmente destinate alle Amministrazioni centrali, assicurando una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali;
2. le risorse del FSC eventualmente destinate alle regioni e alle province autonome.

Sulla base della delibera CIPESS e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato (nel caso di Amministrazioni centrali) o ciascun Presidente di regione e provincia autonoma (nel caso di Amministrazioni territoriali), definiscono d'intesa un accordo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, denominato "Accordo per la coesione", con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento.

L'Accordo per la coesione deve, in ogni caso, contenere:

1. gli interventi e le eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati congiuntamente dal Ministro interessato o dalla regione o provincia autonoma interessata e il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio di ministri, valutando la loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale, nonché indicando le diverse fonti di finanziamento previste;
2. il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione;
3. l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti;

4. il piano finanziario articolato per annualità;
5. i principi per la definizione del sistema di gestione, controllo e monitoraggio;
6. l'indicazione degli interventi già finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche.

Negli Accordi con le Amministrazioni territoriali deve essere, altresì, indicato:

- in caso di presenza nel territorio regionale di Città metropolitana, l'entità delle risorse ad esse destinate, ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- l'entità delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento dei programmi regionali e provinciali europei.

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR può individuare i casi nei quali per gli interventi di notevole complessità o per quelli di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo.

Entro il 10 settembre di ogni anno, il suddetto Ministro presenta al Cipess una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi relativi alla programmazione 2021-2027, ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio di previsione.

Le risorse assegnate in favore di ciascuna Amministrazione centrale, ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma, sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse in favore delle amministrazioni di cui agli Accordi per la coesione, secondo l'articolazione temporale indicata dai medesimi Accordi, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime risorse, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987.

Negli Accordi per la coesione possono essere anche utilizzate:

- le risorse destinate ad interventi complementari (di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020);
- le risorse dei Programmi complementari 2014-2020 che risultano non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei di competenza di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma.

Gli Accordi possono essere modificati d'intesa tra le Parti, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con i profili finanziari definiti dalla delibera Cipess di assegnazione delle risorse.

2. Disposizioni per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021 – 2027 (art. 2)

Le risorse assegnate dal Cipess per la realizzazione degli Accordi per la coesione sono trasferite, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa e su richiesta dell'Amministrazione centrale o regionale o della Provincia autonoma, mediante anticipazione del 10% (decurtata dell'importo delle anticipazioni degli anni precedenti che non hanno dato luogo a pagamenti), effettuazione di pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale a seguito del completamento del programma degli interventi. In casi particolari, la delibera Cipess di assegnazione delle risorse può stabilire specifiche modalità di trasferimento delle stesse, anche diverse da quelle definite dal presente articolo.

Il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata, come indicata nel cronoprogramma, e i pagamenti effettuati, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio.

Le risorse derivanti dal definanziamento rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027.

3. Disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo sviluppo e coesione (art. 3)

Al fine di favorire il puntuale tracciamento delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, le regioni garantiscono l'evidenza contabile delle risorse europee, del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, e del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 attraverso l'istituzione di appositi capitoli all'interno del bilancio finanziario che consentono l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico.

4. Disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione - Sistema nazionale di monitoraggio (art. 4)

Le Amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del periodo di programmazione 2021-2027 rendono disponibili nel sistema informatico "Regis" i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti finanziati con le predette risorse, identificati con il codice unico di progetto (CUP) e riportando, i relativi codice identificativo gara (CIG).

Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie nazionali alle Amministrazioni beneficiarie, nonché del monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale di ciascun progetto o intervento, si tiene conto esclusivamente dei dati risultanti dal predetto sistema informatico "Regis".

5. Disposizioni in materia di pubblicità dei dati relativi all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione (art. 5)

I documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione, nonché i relativi dati in formato di tipo aperto, sono pubblicati, congiuntamente agli analoghi dati per i Programmi cofinanziati dalle risorse europee per la coesione ai sensi dei Regolamenti vigenti, sul portale *web* unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione "OpenCoesione" (www.opencoesione.gov.it) gestito dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo (art. 6)

Il comma 1 dell'articolo in commento modifica alcune disposizioni sui Contratti istituzionali di sviluppo (CIS).

In particolare, viene ammessa la stipulazione di CIS esclusivamente per la realizzazione di interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Nel caso di interventi complementari ad essi, i CIS possono prevedere la realizzazione di interventi di valore inferiore a dette soglie.

7. Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne (art. 7)

Per assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, viene istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

La Cabina di regia:

- esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo;
- approva il Piano strategico nazionale e le strategie territoriali delle singole aree interne;
- monitora lo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne;
- promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;
- svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

Il comma 3 dell'articolo 7 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, la Cabina di regia approvi un documento programmatico, denominato «*Piano strategico nazionale delle aree interne*» (PSNAI), che individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, con particolare riguardo ai

settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio-sanitari, cui destinare le risorse disponibili del bilancio dello Stato, tenendo conto delle previsioni del PNRR e delle risorse europee destinate alle politiche di coesione.

Con delibera del Cipess, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia, si provvede alla definizione delle modalità operative del PSNAI.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ZONA ECONOMICA SPECIALE SUD - ZES UNICA

1. Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (art. 9)

Con l'articolo in commento viene istituita, a far data dal 1° gennaio 2024, la Zona Economica Speciale Unica (ZES unica), in cui rientra tutto il territorio del Mezzogiorno. La ZES beneficerà di misure anti-burocrazia e di specifiche agevolazioni per la promozione degli investimenti privati.

Le otto ZES ad oggi in vigore (Abruzzo, Calabria, Campania, Ionica interregionale Puglia-Basilicata, Adriatica Interregionale Puglia-Molise, Sicilia Orientale, Sicilia Occidentale e Sardegna), caratterizzate dalla presenza di aree portuali, verranno dunque sostituite, dalla data sopra indicata, dalla ZES unica, che ricomprende gli interi territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

2. Organizzazione della ZES unica (art. 10)

Ai fini della gestione della ZES unica, viene istituita una Cabina di regia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che avrà il compito di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio. La Cabina di regia sarà presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché dai Presidenti delle regioni ricomprese nella ZES unica. Alle riunioni della Cabina di regia potranno essere invitati, in qualità di osservatori, i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e i portatori di interesse collettivi o diffusi.

Viene inoltre istituita, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata "*Struttura di missione ZES*", con a capo un coordinatore. Tale struttura, rinnovabile fino al 31

dicembre 2034, sarà articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale.

Di seguito vengono indicate le funzioni della Struttura:

- a) supportare, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, l'Autorità politica delegata in materia di ZES, per l'espletamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica;
- b) coordinare la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES;
- c) coordinare e attuare le attività del Piano strategico della ZES unica;
- d) sovrintendere allo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata all'aggiornamento e modifica del Piano strategico della ZES unica;
- e) individuare, in raccordo con le amministrazioni centrali competenti, le attività di promozione della ZES unica per le imprese e garantire la diffusione delle informazioni rilevanti;
- f) definire, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;
- g) curare l'istruttoria e svolgere le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica (per maggiore dettaglio, si veda il commento all'articolo 15);
- h) assicurare lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale *web* dedicato.

La Struttura di missione avrà a disposizione tre dirigenti di livello generale (tra cui il coordinatore), quattro dirigenti di livello non generale e sessanta unità di personale non dirigenziale. Potrà inoltre avvalersi di un contingente di esperti a cui potrà essere erogato un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 lordi, nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

L'organizzazione della Struttura di missione e le competenze degli uffici verranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni a far data dal 20 settembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto-legge in commento). Con il medesimo decreto viene, inoltre, fissata la data a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari delle otto ZES istituite dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2019, n. 123.

Fino al 31 dicembre 2026, la Struttura di missione ZES potrà assumere le funzioni di stazione appaltante, in modo da assicurare un'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES Unica.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Struttura di missione ZES potrà avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A.

I Commissari straordinari delle precedenti ZES cesseranno dal proprio incarico a decorrere dalla data che verrà indicata nel decreto di organizzazione della Struttura di missione. Prima della cessazione, entro il 20 ottobre p.v., i Commissari dovranno trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di competenza del proprio ufficio.

3. Piano strategico della ZES unica (art. 11)

L'articolo 11 contiene la disciplina generale relativa al Piano strategico della ZES unica, in cui verranno definite le politiche di sviluppo delle regioni interessate, in coerenza con le misure del PNRR. Esso avrà durata triennale e individuerà i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica e le modalità di attuazione.

Lo schema di Piano strategico verrà predisposto dalla Struttura di missione con la partecipazione delle regioni interessate e verrà approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia.

4. Portale web della ZES unica (art. 12)

Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi, è istituito presso la "*Struttura di missione ZES*", il portale *web* della ZES unica, che fornisce, anche in lingua inglese, tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce l'accessibilità allo sportello unico digitale ZES.

Le risorse necessarie alla realizzazione del portale *web* sono a carico del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

5. Sportello Unico Digitale ZES – S.U.D. ZES (art. 13)

La norma in commento disciplina l'istituzione dello sportello unico digitale ZES – S.U.D. ZES – presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto, volto a rilanciare le attività produttive del territorio del Mezzogiorno.

Le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) confluiscono in questo nuovo sportello.

Il comma 2 della disposizione individua, invece, i procedimenti amministrativi in cui il S.U.D. ZES ha competenza e che riguardano:

- attività economiche e produttive di beni e servizi nonché attività relative alla realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
- l'intervento edilizio, in cui rientrano gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;
- la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

Il comma 3 chiarisce, inoltre, che il fascicolo informatico d'impresa acquisisce anche i provvedimenti conclusivi dei procedimenti sottoposti ad autorizzazione unica.

Nelle more dell'attivazione dello strumento, le domande di autorizzazione unica continuano ad essere presentate presso i SUAP territorialmente competenti, i quali le trasmettono tempestivamente alla Struttura di missione ZES.

6. Procedimento unico (art. 14)

La norma in commento prevede un procedimento unico per tutti quei progetti realizzati all'interno della ZES unica e relativi ad attività economiche ed all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche.

Infatti, tali progetti, se non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, necessiteranno esclusivamente di un'autorizzazione unica, in sostituzione di tutti quei titoli abilitativi e autorizzatori, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche e sono dichiarati, sia che provenienti da soggetti pubblici o privati, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Infine, ogni regione interessata può presentare al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, una proposta di protocollo o convenzione per individuare ulteriori procedure semplificate e regimi procedurali speciali entro sessanta giorni successivi al 1° gennaio 2024 ex articolo 22, comma 2, del presente decreto.

7. Autorizzazione unica (art. 15)

La disposizione in commento descrive il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione da parte della pubblica amministrazione per quelle imprese che vogliono avviare attività economiche, oppure stabilire attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES nonché per le attività ricomprese nell'ambito di competenza territoriale dell'Autorità di sistema portuale.

Il procedimento prevede:

- presentazione dell'istanza presso lo Sportello unico di cui all'articolo 13 del presente decreto (S.U.D. ZES);
- allegazione della documentazione prevista dalla normativa di settore;
- rilascio di un documento attestante la ricezione dell'istanza ed i termini di risposta da parte dell'amministrazione competente;
- eventuale richiesta di una documentazione integrativa;
- indizione entro tre giorni dalla ricezione della documentazione di una conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990 a cui si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) entro trenta giorni le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza; di quarantacinque giorni è, invece, il termine per amministrazioni che si occupano di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute;
 - b) entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni viene indetta una riunione telematica per disporre la determinazione conclusiva, al di fuori dei casi in cui le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza (articolo 14-*bis*, comma 5, legge n. 241 del 1990);
 - c) contro la determinazione motivata conclusiva può essere fatta opposizione da parte delle amministrazioni. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;
 - d) i termini sono ridotti della metà nel caso di riconvocazione della conferenza sul livello successivo di progettazione e gli ulteriori atti sono rilasciati entro 60 giorni dalla richiesta;
 - e) la determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce qualsiasi altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati, e può comprendere anche la valutazione di impatto ambientale ed i titoli abilitativi. Rappresenta, inoltre, variante allo strumento urbanistico.

Nel caso in cui il progetto sia sottoposto a V.I.A. di competenza regionale e si applichi l'articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 che disciplina il PAUR (Provvedimento autorizzatorio unico regionale):

- la conferenza di servizi resta indetta dall'autorità competente (la Regione) ma ad essa partecipa sempre il rappresentante della struttura di missione ZES;

- la determinazione motivata di conclusione costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta anche la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento.

In caso di valutazioni contrastanti che abbiano condotto al diniego dell'autorizzazione ed entro il termine massimo di 60 giorni:

- il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il deferimento della questione al Consiglio dei ministri per la complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi coinvolti;
- la PCM indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con le amministrazioni che hanno espresso le valutazioni contrastanti nella quale, in attuazione del principio di leale collaborazione, le amministrazioni formulano proposte per l'individuazione di una soluzione condivisa che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione;
- se all'esito della riunione non si raggiunge un'intesa, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.

Per le attività ricomprese nell'ambito di competenza dell'Autorità di sistema portuale, l'istanza e la documentazione vengono trasmesse, dalla Struttura di missione ZES, alla stessa Autorità che nomina la Conferenza dei servizi e rilascia l'autorizzazione unica.

Il comma 8, inoltre, proroga al 31 dicembre 2023 il termine per l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 – rubricato "*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia*"- agli operatori economici, siti in zone di crisi industriale, che abbiano acquistato stabilimenti o aziende ubicate in dette aree, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 e secondo le modalità previste dall'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

8. Credito d'imposta ZES unica (art. 16)

Per il 2024, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti delle intensità di aiuto previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e

assicurativo. Non si applica, altresì, alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.

Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale (articolo 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 - Gber) di valore non inferiore a 200.000 euro, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

I beni devono essere acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 (Gber) ed è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo.

Il limite di spesa complessivo, per l'anno 2024, viene determinato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione a cura del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni titolari delle medesime.

9. Mitigazione dei rischi di SACE sulle garanzie rilasciate su cauzioni (art. 17, commi 2-5)

Con l'obiettivo di realizzare gli obiettivi del PNRR e del Piano degli investimenti complementari al PNRR (PNC) e supportare il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali, viene prevista la possibilità per SACE S.p.A. di ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e di avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, con riferimento alle garanzie su cauzioni, rilasciate, a condizioni di mercato ed entro il 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 64 (garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del *green new deal*) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Qualora SACE S.p.A. ricorra a tale possibilità, essa dovrà darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ed informare dei relativi effetti in termini di diversificazione e miglioramento qualitativo del portafoglio di garanzie perfezionate.

Tali attività non dovranno prevedere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Disposizioni transitorie e di coordinamento in materia di ZES (art. 22)

In coerenza con l'istituzione della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno ZES unica, vengono disposti periodi transitori e norme di coordinamento, per garantire la compatibilità del nuovo istituto con la disciplina delle Zone Economiche Speciali già esistenti, che rimpiazzerà a partire dal 1° gennaio 2024.

In particolare, a partire da tale data, intervenendo sul decreto-legge n. 91 del 2017, si prevede:

- l'abrogazione dell'articolo 4 istitutivo delle ZES regionali e interregionali collegate a uno scalo portuale;
- l'estensione a tutto il territorio della nuova ZES unica dei benefici e delle semplificazioni previste dall'articolo 5 per le sole ZES regionali-interregionali;
- l'abrogazione delle disposizioni specifiche relative al coordinamento centrale delle ZES originarie (art. 5, comma 1, lettera a-*quater*)) e alla possibilità per le regioni di proporre protocolli o convenzioni per particolari ulteriori semplificazioni (art. 5, comma 1, lettera a-*quinquies*));
- l'abrogazione della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES regionali e interregionali (art. 5, comma 2, periodi 1-3), delle condizioni previste

per accedere ai benefici delle richiamate ZES, nonché delle disposizioni recanti l'individuazione degli oneri e delle relative coperture (art. 5, commi 3-5);

- l'abrogazione della disciplina dell'autorizzazione unica delle attività e degli insediamenti nelle ZES regionali e interregionali.

Si prevede, inoltre, che il nuovo procedimento di autorizzazione unica, come previsto dal decreto in commento (artt. 14 e 15), si applicherà comunque alle istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2024 e che, fino alla data di trasferimento di compiti e funzioni alla nuova Struttura di Missione ZES, che sarà indicata nel decreto che ne definirà l'organizzazione (art. 10), i Commissari straordinari delle singole ZES regionali e interregionali resteranno in carica e svolgeranno tutte le funzioni e attività attribuite alla Struttura di Missione ZES e al suo coordinatore, dai richiamati articoli 14 e 15.

In considerazione di ciò, si stabilisce che dal 1° gennaio 2024:

- le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Ionica – Interregionale Puglia - Basilicata sono estese all'intero territorio della regione Basilicata, della provincia di Taranto, nonché dei comuni della provincia di Brindisi inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona economica speciale;
- le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Adriatica Interregionale Puglia - Molise sono estese all'intero territorio della regione Molise, nonché ai territori della regione Puglia diversi da quelli indicati nel punto precedente, con riferimento alla ZES ionica;
- le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Orientale sono estese all'intero territorio delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa, nonché dei comuni della provincia di Caltanissetta inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona economica speciale;
- le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Occidentale sono estese all'intero territorio delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, nonché dei comuni della provincia di Caltanissetta diversi da quelli inseriti nel Piano di Sviluppo strategico della ZES Sicilia Orientale;
- le competenze dei Commissari straordinari delle altre ZES regionali sono estese all'intero territorio regionale di riferimento.

Inoltre, per le imprese beneficiarie alla data del 31 dicembre 2023 delle agevolazioni fiscali e delle semplificazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del richiamato decreto-legge n. 91 del 2017, o di altre tipologie di agevolazioni previste in relazione all'insediamento o allo svolgimento di attività economiche o di investimenti nelle Zone Economiche Speciali, permane l'obbligo di osservare tutte le condizioni previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data del 31 dicembre 2023, ai fini del riconoscimento delle citate agevolazioni.

Si dispone, infine, che la riduzione del 50% delle imposte sui redditi derivanti dallo svolgimento delle attività nelle ZES regionali o interregionali (art. 1, comma 173, legge

n. 178 del 2020) sarà riconosciuta alle imprese che intraprenderanno, non oltre il prossimo 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica, nelle richiamate ZES.